

MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI ORDINAMENTO FORENSE SULL'INCOMPATIBILITA'

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Roma in sessione ulteriore

PREMESSO

- che è necessario avviare una riflessione profonda e strutturale sulla tenuta del quadro normativo dato dalla legge di Ordinamento Forense n. 247/2012 e dalle altre previgenti disposizioni che sono rimaste in vigore in un mutato disegno sistematico.

- che Il principio generale dell'incompatibilità della professione di avvocato, come attualmente prevista dalla legge 247, merita un adeguamento e ripensamento alla luce dell'evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali, ferma la tutela della indipendenza ed autonomia dell'avvocato, anche in considerazione dei grandi mutamenti che negli ultimi anni hanno coinvolto la professione dell'avvocato, quali il calo vertiginoso dei redditi determinato da un lato dall'elevato numero di avvocati, contro il ridotto numero di cause, dall'altro dai costi crescenti della professione in ragione dell'introduzione dell'obbligo della sottoscrizione della polizza professionale di responsabilità civile e dell'iscrizione alla cassa previdenziale di settore per cui tanti iscritti agli albi sono stati indotti a svolgere contemporaneamente anche altri lavori.

Pertanto, in relazione al ruolo consolidato degli avvocati che "di fatto" svolgono la propria attività in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare si propone di riesaminare il regime delle incompatibilità di cui all'articolo 19 legge professionale attraverso l'eliminazione dell' incompatibilità tra esercizio della professione forense e lavoro dipendente limitatamente agli avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense.

Si propone altresì di riesaminare il regime delle incompatibilità previste dall'art. 18 della legge professionale alla luce delle mutate esigenze.

Tanto premesso

IMPEGNA

l'organismo Congressuale Forense, e le istituzioni forensi per quanto di competenza, a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per sollecitare una pronta riforma della Legge Professionale nelle parti critiche evidenziate, previa ampia discussione e condivisione che coinvolga anche gli Ordini e le Unioni territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi indicati nel presente deliberato.

Avv. Barbara Barbato (sottoscrizione mediante firma digitale)